

STATUTO

della

Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO e DENOMINAZIONE

1.1 Su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO" (d'ora in avanti "**Fondazione**"), con sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO alla via M. Vetrone n. 100, a sigla "**Fondazione Ingegneri BENEVENTO**" – "**FIBEN**", e potrà operare anche in altri luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

1.2 La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, disciplinato dagli articoli del presente statuto e dagli articoli applicabili del Codice Civile, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

1.3 La Fondazione è costituita senza vincolo di durata.

Articolo 2

FINALITA'

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro.

2.2 Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria.

2.3 Nell'ambito di queste finalità istituzionali potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- partecipare a bandi e progetti di enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che prevedano il finanziamento anche parziale di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento tecnico-scientifico;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- promuovere e/o realizzare iniziative e ricerche volte al monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali;
- sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- organizzare, istituire, la formazione e l'aggiornamento professionale in tutte le modalità ritenute opportune (esempio corsi via web e simili) anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni con particolare riferimento all'attività di formazione prevista dal **REGOLAMENTO** per l'aggiornamento delle competenze professionali pubblicato sul [bollettino del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.07.2013](#) e successive modifiche e integrazioni;

- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari, al fine di valorizzare la funzione sociale degli ingegneri e migliorarne la preparazione;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli ingegneri, consultabili via web;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli Istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli Ingegneri operanti nel territorio della Provincia di BENEVENTO;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche, le borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito Regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, preciserà ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti nella seduta;
- organizzare, promuovere, sovvenzionare "stages" di ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- istituire, promuovere, sovvenzionare colonie estive, invernali, centri sportivi, pensionati per ingegneri e loro familiari;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- svolgere attività non lucrative di utilità sociale (ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni);

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività anche finanziaria, mobiliare ed immobiliare, di prestazione di servizi, che l'organo Amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Articolo 3 **PATRIMONIO**

3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'Ente fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici o Privati, nonché da persone fisiche (D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art.2 del presente Statuto;

- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni, eventi culturali e scientifiche della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4

FONDO DI GESTIONE

4.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 2 del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- contributo annualmente conferito dal Consiglio dell'Ordine della Provincia di Benevento;
- ogni eventuale donazione, disposizione testamentaria, contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Socio Fondatore, dai sostenitori o da altri sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio d'Amministrazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Articolo 5

ESERCIZIO FINANZIARIO

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

5.2 Entro il mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedono, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

5.3 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 6

SOCIO FONDATORE DELLA FONDAZIONE

6.1 E' Socio della Fondazione il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO.

6.2 Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

6.3 Nel caso in cui il Socio Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, aggregazioni, ovvero deliberi lo scioglimento della Fondazione, il medesimo dovrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative previste dallo Statuto.

Articolo 7

SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che ne facciano richiesta, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a. Il Consiglio di Amministrazione;
- b. Presidente Esecutivo, da ora denominato Presidente;
- c. Il Vice-Presidente;
- d. Il Segretario;
- e. Il Tesoriere;
- f. Il Revisori dei Conti

Articolo 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 7 (sette) componenti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO nominati dallo stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entrano in carica al momento della accettazione della nomina da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO, che deve avvenire, pena decadenza, entro sette giorni dalla notifica, e rimangono in carica per 4 anni e, comunque, entro e non oltre l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9.2 Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento nomina nell'ambito del Consiglio di Amministrazione: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Vice Presidente.

I Consiglieri d'Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta.

Qualora non si reperisse la disponibilità di un numero di Consiglieri dell'Ordine sufficiente a coprire la rappresentanza prevista, previa espressa rinuncia, potranno essere nominati sempre dal Consiglio dell'Ordine a loro posto altrettanti ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento.

Il numero dei membri scelti in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Benevento non potrà mai essere inferiore a 4.

9.3 Dopo l'indizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può compiere esclusivamente atti di amministrazione ordinaria.

9.4 Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con parere motivato, può provvedere alla sostituzione di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione sarà opportunamente integrato nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo; i nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

9.5 Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO ha, inoltre, facoltà di revocare e/o sciogliere l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera contenente adeguate e circostanziate motivazioni; con la medesima delibera può anche essere immediatamente annullata o limitata la prosecuzione delle attività affidate alla Fondazione. A seguito della revoca con scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO può - anche contestualmente - nominare un commissario per l'esercizio ordinario provvisorio ed entro i successivi trenta giorni nomina il nuovo

Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, promuove le attività della Fondazione sulla base delle indicazioni stabilite nel bilancio di previsione e nella relazione accompagnatoria; il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente i risultati complessivi della gestione rispetto alle *finalità* di cui all'*articolo 2*. In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali di azione, le modalità di intervento e l'assetto organizzativo della Fondazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- istituire, ove opportuno, commissioni in relazione a specifiche attività e/o progetti;
- individuare articolazioni funzionali e amministrative, ivi compresi uffici o singole unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche e progettuali;
- attribuire, con propria deliberazione, deleghe di funzioni a consiglieri in relazione allo svolgimento di singole attività;
- assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente, definendone il trattamento giuridico economico;
- nominare e revocare il Responsabile Amministrativo;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e in merito alla proposta all'autorità governativa di scioglimento della Fondazione, acquisito il parere favorevole del socio Fondatore;
- svolgere ogni ulteriore funzione ad esso riservata o attribuita in forza del presente Statuto.

9.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, senza obblighi di forma nella convocazione a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, da inoltrare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza via PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo certificato; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

9.8 Il Consiglio si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.9 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; fanno eccezione le deliberazioni concernenti modifiche statutarie o di proposta di scioglimento della Fondazione che sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio e il parere favorevole del Socio Fondatore espresso a maggioranza e dovranno essere approvate dall'Assemblea degli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Benevento a maggioranza semplice.

9.10 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, il ruolo di verbalizzante è assunto dal Consigliere più giovane di età.

9.11 Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario della medesima.

9.12 Ogni carica relativa agli organi del presente Statuto è prestata a titolo gratuito. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso per le spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Articolo 10

Compiti e funzioni del Presidente, del Vice Presidente Segretario e Tesoriere

10.1 Il Consiglio di Amministrazione fa proprie le nomine del Socio Fondatore per le figure di:

- a) Presidente;
- b) Vice-Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

10.2 Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a soggetti terzi e, coordinandosi con il Segretario, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

10.3 Il Presidente è responsabile del patrimonio della Fondazione e ha il compito di dare attuazione agli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO, cui è tenuto a riferire periodicamente in merito all'andamento della gestione della Fondazione.

10.4 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e in caso di assenza, di suo impedimento e/o mancanza, ne assume le funzioni.

10.5 Il Vice-Presidente presiede il Comitato Scientifico della Fondazione, del cui supporto si avvale per il conseguimento delle finalità statutarie di cui all'articolo 2.

10.6 Il Presidente, d'intesa con il Vice-Presidente, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10.7 Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura la corrispondenza, sottoscrive i mandati di spesa, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in custodia gli spazi destinati agli uffici della Fondazione e i beni ivi contenuti

10.8 Il Tesoriere provvede agli incassi e ai pagamenti della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Predispone, supportato dal Responsabile Amministrativo, la bozza di bilancio preventive e consuntivo che, prima di essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, è soggetto al parere vincolante del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO.

Articolo 11

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, l'emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 12

IL COMITATO SCIENTIFICO

12.1 Il Comitato Scientifico si compone, dal Vice-Presidente della Fondazione che lo presiede, da 2 membri permanenti nominati tra i Consiglieri di Amministrazione, ed eventualmente da massimo 4

membri non permanenti dedicati a progetti specifici, nominati su proposta del Consiglio di Amministrazione tra coloro che, non necessariamente iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO, si siano distinti nei campi di attività di interesse culturale della Fondazione e/o abbiano promosso iniziative tecnico e scientifiche finalizzate alla valorizzazione e alla tutela della figura dell'ingegnere .

12.2 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive e tutte le attribuzioni e i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, con proprie deliberazioni può proporre al Consiglio di Amministrazione le attività che la Fondazione può svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse, la programmazione e l'organizzazione che dovranno poi essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Comitato Scientifico è inoltre responsabile dell'elaborazione e della strutturazione dei programmi annuali di ricerca che devono essere individuati sulla base di proposte provenienti dai propri componenti; L'Ordine di priorità dei programmi di ricerca è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Vice-Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri oppure quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso e firmati dal Vice-Presidente e dal segretario.

12.5 I componenti del Comitato Scientifico, con esclusione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, potranno aver diritto per le attività operate a indennità e/o gettoni di presenza, la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in funzione dei progetti e/o delle attività di volta in volta da svolgere. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni assegnate è riconosciuto a tutti i componenti del Comitato Scientifico.

12.6 La scadenza di mandato dei componenti del Comitato Scientifico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato per i membri permanenti, mentre scade per i membri non permanenti con la conclusione dei progetti/ricerche di afferenza.

Articolo 13

IL REVISORE DEI CONTI

13.1 L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da un Revisore dei Conti che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili e nominato dall'Ordine degli ingegneri di Benevento.

13.2 Il Revisore dura in carica due anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

13.3 L'Organo di Controllo deve organizzare visite almeno ogni sei mesi, redigendo all'uopo processo verbale da trascriversi nell'apposito libro sociale; il Revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

13.4 Il revisore dei conti esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge. In particolare provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. L'Organo di Controllo sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali sarà posto all'ordine del giorno l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo, nonché altri argomenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

13.5 Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l'anno solare a due riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione decade dal suo ufficio.

13.6 Annualmente l'Organo di Controllo riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di BENEVENTO sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

13.7 Le relazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritte sull'apposito libro.

13.8 Al componente dell'Organo di Controllo spetta un compenso annuo nella misura fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

13.9 Nell'ipotesi in cui durante il periodo di mandato, il Revisore cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica, l'Organo di Controllo della Fondazione verrà nominato in sostituzione dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di BENEVENTO in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 14

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

14.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile Amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso.

14.2 Il Responsabile Amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente, curerà l'attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Articolo 15

SCIoglimento

15.1 In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto al Fondatore. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 16

CLAUSOLA DI RINVIO

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le pertinenti disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.